

DIRETTIVA 95/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 maggio 1995,

considerando che, tenuto conto dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le prescrizioni relative alle emissioni sonore di escavatori idraulici, escavatori a fune, apripista, pale caricatrici e caricatori-escavatori, qui di seguito denominati «macchine per movimento-terra» e al tempo stesso raggiungere un alto grado di protezione dell'ambiente senza creare ostacoli alla libera circolazione delle macchine per movimento-terra;

considerando che la direttiva 86/662/CEE ⁽⁴⁾ stabilisce la certificazione CE per le macchine per movimento-terra, impiegate per l'esecuzione di lavori pubblici o in cantieri edili; che questa stessa direttiva stabilisce anche i livelli sonori limite e un metodo di prova;

considerando che le macchine per movimento-terra di potenza superiore a 500 kW vengono principalmente impiegate in cave e miniere e che si è pertanto ritenuto opportuno escluderle dal campo di applicazione della direttiva;

considerando che la direttiva 86/662/CEE non stabilisce i livelli sonori ammissibili applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, ma prevede che, a partire dal 1994, i livelli sonori ammissibili dovranno essere stabiliti in modo che l'incidenza sull'ambiente sia ridotta di circa 3 dB secondo le categorie di potenza e i tipi di macchine;

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 9. 6. 1993, pag. 7.⁽²⁾ GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 32.⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 luglio 1993 (GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 70), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1994 (GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 74).⁽⁴⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 89/514/CEE e della Commissione (GU n. L 253 del 30. 8. 1989, pag. 35).

considerando che la proroga della durata di validità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 86/662/CEE al 29 dicembre 1996, e al 29 dicembre 1997 per quanto riguarda gli attestati di certificazione rilasciati a norma dell'articolo precitato, lascia all'industria tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi livelli di potenza acustica ammissibili;

considerando che la riduzione dei livelli sonori ammissibili, da raggiungere nella fase 1, corrisponde a circa 4 dB rispetto alle norme esistenti e mira a realizzare un livello di protezione elevato in materia di salute e di protezione dell'ambiente;

considerando che, visto il progresso tecnologico e l'esigenza di offrire punti di riferimento alle imprese interessate, si dovrà stabilire in una seconda fase un'ulteriore riduzione dei livelli sonori ammissibili, da sottoporre eventualmente a riesame, prendendo in considerazione i progressi realizzati;

considerando che il nuovo metodo di misurazione da applicare dopo il 29 dicembre 1996 è stato definito sulla base della direttiva 86/662/CEE;

considerando che è intervenuto in data 20 dicembre 1994 un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/662/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, il punto diviene una virgola ed è aggiunto il testo seguente: «a condizione che la loro potenza installata sia inferiore a 500 kW».
- 2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CE ad ogni tipo di macchine per movimento-terra di cui all'articolo 1, paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

- a) fino al 29 dicembre 1996 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato